LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2010, n. 5

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 1984, N. 42. RIFORMA DEL SISTEMA ELETTORALE DEI CONSORZI DI BONIFICA

Testo coordinato con le modifiche apportate da L.R. 22 ottobre 2018, n. 14

INDICE

Art. 1 - Sostituzione dell'articolo 15 Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 16

Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 17 Art. 4 - Ratifica intesa con la Regione Marche

Art. 1

Sostituzione dell'articolo 15

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 16

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.

Art. 3

Sostituzione dell'articolo 17

(abrogato articolo da art. 2 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

abrogato.

Art. 4

Ratifica intesa con la Regione Marche

- 1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) è ratificata l'"Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117" nel testo approvato dalla Giunta regionale in data 8 febbraio 2010.
- 2. Ai fini di cui all'articolo 25 dello Statuto regionale approvato con legge regionale 31 marzo 2005, n. 13, è acquisito il parere della Commissione assembleare competente per materia.
- 3. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna è autorizzato alla sottoscrizione della intesa di cui al comma 1, fermo restando l'espletamento degli adempimenti previsti per la Regione Marche.